



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 48 DEL 24-07-2019

N. 134 del Registro Generale

Oggetto: ACQUISTO DI UNA MACCHINA TAGLIASIEPI MARCA STIHL MODELLO HS45 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO:

-che il Comune di Vallo di Nera è percorso da circa 70 km. di strade comunali, ed in alcune di esse la visibilità è notevolmente ridotta a causa della presenza di vegetazione infestante lungo le scarpate;

-che, il comune di Vallo di Nera è altresì proprietario di diverse aree verdi ubicate nel capoluogo e nelle varie frazioni che necessitano di costante manutenzione;

-che al fine di dotare il personale operaio dei necessari strumenti per eseguire le lavorazioni indispensabili per la manutenzione dei sopra elencati immobili, è necessario acquistare una tosasiepi marca Stihl HS45 con barra da 60cm;

-che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: " Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della

sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

-che il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter, così recita: *"Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno"*;

DATO ATTO che, al fine di acquistare il tosasiepi di che trattasi, è stata per le vie brevi contattata la Ditta C.D.S. Amianto s.r.l., con sede in Via P. Mattarella n. 7 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 03267850547, in quanto ditta autorizzata e concessionaria Stihl, dichiaratasi disponibile a fornire l'apparecchio in tempi rapidi;

DATO ATTO che la Ditta C.D.S. Amianto s.r.l. ha inoltrato a questo Ente in data 24.07.2019 prot. 5092, apposito preventivo di spesa per la fornitura di una macchina tosasiepi Stihl modello HS45 con braccio da 60 cm., per una somma complessiva richiesta pari ad €. 260 oltre IVA come per legge;

VISTO il preventivo della Ditta C.D.S. Amianto s.r.l., con sede in Via P. Mattarella n. 7 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 03267850547, e ritenuto lo stesso congruo;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, affidando la fornitura di che trattasi alla Ditta C.D.S. Amianto s.r.l.;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: ZA52950760;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e poiché le prestazioni richieste non sono presenti all'interno del mercato elettronico;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

VISTO il vigente il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 29 del 29.11.2013;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

DETERMINA

- 1) DI** precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
 2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
 3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
 4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare *"...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;
- 2) DI** affidare alla Ditta C.D.S. Amianto s.r.l., con sede in Via P. Mattarella n. 7 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 03267850547, la fornitura al Comune di Vallo di Nera di una macchina tosasiepi marca Stihl modello HS45 con braccio da 60 cm., per una somma complessiva richiesta pari ad €. 260,00 oltre IVA come per legge, come da preventivo agli atti Prot. 5092 del 24.07.2019;
- 3) DI** impegnare la somma necessaria pari ad €. 317,20 al Cap. 1150 art. 0 cod. 10.05-1.03.01.02.999 "Infrastrutture stradali – manutenzione ordinaria – acquisto di beni" del Bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 24-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 14-08-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 14-08-2019

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 14-08-2019

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio